



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione tecnica

Edizione 07.2021

Indice

L'essenziale in breve	4
-----------------------	---

Parte A Definizioni

A1.1	Attrezzi e stampi intercambiabili	6
A1.2	Sostanze necessarie per il funzionamento delle macchine	6
A1.3	Supporti di dati	6
A1.4	Furto	6
A1.5	Dati elettronici	6
A1.6	A primo rischio	6
A1.7	Incendio ed eventi naturali	6
A1.8	Apparecchi informatici	7
A1.9	Infrastruttura informatica	7
A1.10	Disordini interni	7
A1.11	Spese	7
A1.12	Impianti di accumulazione	7
A1.13	Danno parziale, danno totale	7
A1.14	Terrorismo	7
A1.15	Materiale di consumo	7
A1.16	Acqua	8
A1.17	Valore attuale	8

Parte B Oggetto dell'assicurazione

B1	Cose	9
B2	Cose e spese speciali	9
B3	Interruzione d'esercizio	9
B4	Somme assicurate	10

Parte C Rischi e danni assicurati

C1	Azione violenta di forze esterne	11
C2	Forze esterne e cause intrinseche	11
C3	Ampliamenti della copertura	11

Parte D Esclusioni generali

D1	Esclusioni generali	12
----	---------------------	----

Parte E Validità territoriale

E1	Al luogo di stazionamento	13
E2	In circolazione	13

Parte F Procedura in caso di sinistro

F1	Obblighi in caso di sinistro	14
F2	Valutazione del danno	14
F3	Procedura peritale	14

Parte G Indennizzo

G1	Prestazioni di AXA	15
G2	Indennizzo al valore a nuovo durante i primi due anni	15
G3	Sottoassicurazione	15
G4	Franchigia	15
G5	Pagamento dell'indennizzo	16
G6	Prescrizione e perenzione	16

Parte H Disposizioni varie

H1	Inizio e scadenza del contratto	17
H2	Disdetta del contratto	17
H3	Obblighi di diligenza	17
H4	Aggravamento e diminuzione del rischio	17
H5	Premi	18
H6	Cambiamento di proprietario	18
H7	Assicurazione multipla	18
H8	Comunicazione con AXA	18
H9	Principato del Liechtenstein	18
H10	Diritto applicabile e foro competente	18
H11	Sanzioni	18

L'essenziale in breve

Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Di quale tipo di assicurazione si tratta?

L'assicurazione tecnica è una assicurazione danni.

Quali oggetti e costi possono essere assicurati?

Nell'assicurazione tecnica possono essere assicurate le seguenti cose e spese (B1–B3 CGA):

- Cose:
 - tutti gli apparecchi informatici dello stipulante (propri, presi in leasing o in locazione), compresi gli appositi supporti di dati e l'infrastruttura (assicurazione globale)
 - altre cose come macchinari e impianti (assicurazione individuale).
- Cose e spese speciali:
 - attrezzi e stampi intercambiabili
 - beni mobili
 - spese di sgombero, salvataggio, spostamento e protezione nonché le prestazioni lavorative in materia di costruzione
 - spese di ricostituzione.
 - Interruzione d'esercizio:
 - spese supplementari
 - perdita di reddito.

Quali rischi e danni possono essere assicurati?

Possono essere assicurati i seguenti rischi e danni (C1–C3 CGA):

- Danneggiamento e distruzione delle cose assicurate verificatisi in modo improvviso e imprevisto in conseguenza di:
 - un'azione violenta di forze esterne
 - forze esterne e cause intrinseche.
- Danni e perdite dovuti a:
 - incendio ed eventi naturali
 - acqua
 - furto
 - impossibilità di accesso.

Che cosa è escluso dall'assicurazione?

L'assicurazione prevede le seguenti esclusioni (B 1.3 e D 1 CGA):

- sostanze necessarie per il funzionamento delle macchine e materiale di consumo
- dati elettronici
- i danni che sono la conseguenza diretta di:
 - influenze continue e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica quali invecchiamento, usura, corrosione o deperimento
 - eccessiva accumulazione di ruggine, fango, incrostazione o di altre sedimentazioni
- i danni di cui deve rispondere, per legge o per contratto, il fabbricante o il venditore
- l'alterazione o la perdita di dati elettronici in seguito a:
 - usura dei supporti di dati
 - programmi difettosi
 - errori nel rilevamento dei dati
 - cancellazione di dati elettronici

- variazioni di tensione
 - programmi nocivi (malware, quali virus e vermi informatici, cavalli di Troia, ecc.);
 - attacchi di hacker
- nonché le conseguenti spese supplementari e perdite di reddito di cui alle disposizioni B3
- i danni dovuti a traboccamento o fuoriuscita da impianti di accumulazione o impianti idrici artificiali direttamente collegati con gli impianti di accumulazione
 - i danni verificatisi in conseguenza di atti di guerra, terrorismo, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni, disgelo del permafrost, terremoti, eruzioni vulcaniche, modifiche della struttura dell'atomo o contaminazione radioattiva

Quali prestazioni sono assicurate?

L'assicurazione è prestata per il danneggiamento e la distruzione di cose assicurate che sono in rapporto diretto con i suddetti rischi e subentrati in modo improvviso e imprevisto.

Cosa bisogna sapere in merito al pagamento del premio?

Il premio e la relativa scadenza sono indicati nella proposta e nella polizza. Al premio si aggiunge la tassa federale di bollo del 5% nonché un eventuale supplemento per pagamento rateale.

Quali sono gli obblighi dello stipulante?

Al verificarsi di un evento assicurato lo stipulante deve (F1 CGA):

- avvisare immediatamente AXA
- fornire tutte le informazioni concernenti le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Se non diversamente convenuto, le indicazioni vanno fornite per iscritto
- autorizzare AXA a effettuare accertamenti e fornirle il supporto necessario a tale riguardo
- trasmettere a proprie spese i dati necessari a giustificazione del suo diritto all'indennizzo e per la determinazione dell'entità delle prestazioni e inoltrare la relativa documentazione
- provvedere, durante e dopo l'evento, a conservare e salvare le cose assicurate e a limitare il danno, conformandosi alle istruzioni ricevute da AXA
- in previsione dell'accertamento della causa del sinistro e dell'entità del danno, astenersi dall'apportare modifiche o dall'eliminare le cose danneggiate, a meno che non avvenga allo scopo di limitare il danno o nell'interesse pubblico.

Lo stipulante deve inoltre (H3 CGA):

- rispettare le istruzioni del fabbricante sulla manutenzione, la cura e il funzionamento delle cose assicurate
- prendere le misure necessarie affinché, al verificarsi di un sinistro, le licenze, i programmi e i dati siano nuovamente disponibili per l'utilizzo consueto nel più breve tempo possibile
- conservare le copie di sicurezza dei dati, i programmi e le licenze in modo tale da non poter essere danneggiati o distrutti insieme agli originali, né scomparire
- allestire con cadenza almeno settimanale una copia di sicurezza dei dati e dei programmi di realizzazione propria (back-up). Questo obbligo non trova applicazione per i sistemi operativi e gli altri programmi. Almeno una copia di sicurezza dei dati settimanale deve essere custodita separatamente dalla rete dello stipulante.

- se, dopo un sinistro, l'uso della cosa assicurata non è conforme alle regole generalmente riconosciute della tecnica, questa cosa dovrà essere utilizzata solo quando sia stata riparata definitivamente e ne sia garantito il normale funzionamento
- eliminare, a proprie spese e il più presto possibile, i difetti e le deficienze di cui lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'azienda è o dovrebbe essere a conoscenza e che potrebbero provocare un sinistro.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Se succede qualcosa, lo stipulante o l'avente diritto deve avvisare immediatamente AXA.

Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa / il contratto?

Il contratto decorre dalla data che è indicata nella polizza, al più presto però dopo che le cose esenti da difetti siano state prese in consegna (cose fornite pronte per entrare in esercizio) o accettate (cose fornite non ancora pronte per entrare in esercizio) al luogo di assicurazione (H1.1 CGA).

Il contratto è valido per la durata indicata nella polizza. Alla data di scadenza esso si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non l'abbia disdetto per iscritto (H1.2 e H2.1 CGA).

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Il termine s'intende rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. per e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Qual è l'uso che AXA fa dei vostri dati?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

Importante

Troverete informazioni più dettagliate nella proposta, nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A Definizioni

Definizione dei termini utilizzati nella polizza e nelle condizioni di assicurazione

A1.1 Attrezzi e stampi intercambiabili

Gli attrezzi e stampi sono considerati intercambiabili, quando

- non sono parte integrante dell'oggetto, oppure
- possono essere utilizzati su varie macchine

Fra questi non rientrano accessori come:

- martelli demolitori
- frantumatori di cemento armato
- perforatrici
- processori taglialegna di macchine forestali
- accessori per veicoli comunali.

A1.2 Sostanze necessarie per il funzionamento delle macchine

Sono considerati tali ad es.:

- lubrificanti e carburanti
- elettroliti
- filtri, riporti
- sostanze refrigeranti e riscaldanti
- gas (taglio al laser, saldatura, ecc.)

A1.3 Supporti di dati

Supporti di dati di qualsiasi tipo su cui vengono memorizzati dati elettronici. Sono escluse risorse di archiviazione messe a disposizione da un provider di servizi tramite trasferimento di dati a distanza (ad es. sistema cloud di archiviazione).

A1.4 Furto

Rientrano in questo concetto:

il furto con scasso, cioè il furto commesso da persona che

- si sia introdotta con la forza in un fabbricato o nei locali dello stesso mediante effrazione
- oppure
- abbia forzato un contenitore chiuso al loro interno.

Sono parificati agli edifici le baracche e i container.

È parificato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi normali (comprese le carte magnetiche e simili) o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con effrazione o rapina.

La rapina, cioè il furto commesso mediante

- minaccia
- oppure
- uso di violenza

contro la persona assicurata, i suoi dipendenti o le persone con lui conviventi. Alla rapina è parificato il furto perpetrato in caso di incapacità di difesa a seguito di infortunio, svenimento o decesso.

il furto semplice, cioè il furto che non è qualificabile né come furto con scasso né come rapina. Non rientrano in questa definizione la perdita o lo smarrimento di cose o ammanchi constatati in sede d'inventario.

A1.5 Dati elettronici

Informazioni (quali sistemi operativi, programmi e dati utente) archiviate in formato elettronico su appositi supporti.

A1.6 A primo rischio

Di regola, lo stipulante ha la facoltà di scegliere liberamente la somma assicurata.

A1.7 Incendio ed eventi naturali

Rientrano in questo concetto i danni e le perdite determinati da:

incendio, vale a dire:

- incendio
- fumo (azione repentina ed effetto accidentale)
- fulmine
- esplosione e implosione
- caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di loro parti

eventi naturali, vale a dire:

- piene
- inondazioni
- uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia edifici nelle vicinanze delle cose assicurate)
- grandine
- valanghe
- pressione della neve
- frane
- caduta di sassi
- smottamenti.

A1.8 Apparecchi informatici

Hardware per computer di ogni genere, che elabora dati elettronici, come:

- grandi calcolatori (mainframe, host), sistemi di server
- sistemi di archiviazione
- personal computer, notebook, tablet, apparecchi di immissione e di emissione
- apparecchi per la trasmissione di dati a distanza incluso il relativo cablaggio.

L'assicurazione non copre invece:

- apparecchi IT destinati alla vendita o dati in locazione o in leasing (merci)
- apparecchi IT in custodia (ad es. per riparazione, manutenzione, configurazione)
- impianti telefonici, di sorveglianza e di sicurezza
- comandi di impianti e macchine (come comandi con memoria programmabile SPS e sistemi di controllo di processi PLS, compresi i relativi sensori e attuatori)
- piccoli apparecchi mobili (come cellulari, smartphone, personal digital assistant (PDA), apparecchi GPS, fotocamere digitali, apparecchi di immissione mobili)
- strumenti di misurazione e di controllo elettronici
- apparecchi elettronici da intrattenimento
- sistemi di diagnostica e di terapia medica.

A1.9 Infrastruttura informatica

Attrezzature/arredamenti tecnici elencati di seguito, che servono esclusivamente per l'esercizio degli apparecchi informatici assicurati:

- impianti di climatizzazione e di spegnimento nel locale per i server
- gruppi UPS, limitatori di tensione e parafulmini.

A1.10 Disordini interni

Violenza contro persone o cose compiute in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti, nonché i saccheggi che ne derivano.

A1.11 Spese

Per **spese di sgombero** si intendono gli importi pagati per lo sgombero dei residui delle cose assicurate dal luogo del sinistro, per il loro trasporto fino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché per il deposito e lo smaltimento degli stessi.

Sono escluse dall'assicurazione le spese per la decontaminazione dell'aria e dell'acqua, nonché per lo smaltimento di terreno (compresa la fauna e la flora), anche quando siano frammisti o coperti dalle cose assicurate.

Per **spese di recupero** si intendono gli importi pagati per riportare le cose assicurate al posto che occupavano prima del sinistro.

Per **spese di spostamento e protezione** si intendono le

spese che insorgono, qualora per ricostituire, rimpiazzare o sgomberare cose assicurate con questo contratto debbano essere spostate, modificate o protette altre cose. Si tratta in particolare delle spese per lo smontaggio e il montaggio di macchine, per l'apertura di un varco, per la demolizione o la ricostruzione di parti di fabbricato o per l'ampliamento di aperture.

Come **spese per le prestazioni edilizie** si intendono gli importi pagati per i lavori di sterro e di costruzione,

- necessari per la localizzazione o l'eliminazione di un danno risarcibile subito da una cosa assicurata, per esempio: spese per scoprire condutture, ecc.
- necessari per la ricostruzione di un'opera o di singole parti di essa che siano state danneggiate o distrutte in seguito ad un danno risarcibile subito da una cosa assicurata, purché l'opera e le sue parti si trovino in possesso dello stipulante (ad esempio, quali beni di sua proprietà o in locazione).

A1.12 Impianti di accumulazione

Per impianti di accumulazione s'intendono gli impianti per la ritenzione o l'accumulazione di acqua o fango. Vi rientrano anche i manufatti per la ritenuta di materiale detritico, ghiaccio o neve, sempre che possano ritenere acqua (bacini di ritenuta).

A1.13 Danno parziale, danno totale

Un **danno parziale** sussiste quando l'ammontare delle spese di riparazione è inferiore al valore attuale.

Un **danno totale** sussiste quando l'ammontare delle spese per la riparazione raggiunge o supera il valore attuale o la cosa assicurata non può più essere riparata.

A1.14 Terrorismo

Si considera terrorismo qualsiasi atto o minaccia di violenza volto al conseguimento di uno scopo politico, religioso, etnico, ideologico e simili, che genera paura e spavento in tutta la popolazione o parte di essa o mira ad influenzare un governo o enti statali. I disordini interni non rientrano nel concetto di terrorismo.

A1.15 Materiale di consumo

Sono considerati tali ad es.:

- lampade
- valvole fusibili
- toner e cartucce d'inchiostro.

A1.16 Acqua

Si considerano tali i danni causati da:

- fuoriuscita di acqua o di altri liquidi
 - da condutture che trasportano liquidi in modo conforme al loro scopo e che servono l'azienda assicurata o il fabbricato in cui si trovano gli oggetti assicurati
 - da dispositivi e apparecchi collegati a dette condutture
- fuoriuscita di liquidi da impianti di riscaldamento e serbatoi
- acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio, purché essa penetri nello stabile attraverso il tetto, dalle grondaie o dai tubi esterni di scarico
- rigurgito dell'acqua di scarico
- penetrazione dell'acqua del sottosuolo all'interno dell'edificio.

A1.17 Valore attuale

È considerato valore attuale il valore di risarcimento al netto di un deprezzamento (ammortamento) stabilito in base alla durata di vita tecnica della cosa e in considerazione della sua utilizzazione.

Parte B

Oggetto dell'assicurazione

B1 Cose

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

B1.1 tutti gli apparecchi informatici dello stipulante (propri, presi in leasing o in locazione), compresi gli appositi supporti di dati e l'infrastruttura (assicurazione globale). Sono automaticamente assicurati anche i nuovi acquisti, gli ampliamenti e gli aumenti di valore fino a concorrenza di un importo pari al 20 per cento della somma assicurata.

B1.2 altre eventuali cose incluse nella polizza (assicurazione individuale).
Se singole cose assicurate vengono sostituite con altre dello stesso genere, fino alla prossima modifica del contratto la copertura assicurativa è operante per le nuove cose, nei limiti della somma assicurata indicata nella polizza.

B1.3 L'assicurazione non copre:

- sostanze necessarie per il funzionamento delle macchine e materiale di consumo
- dati elettronici

Nei limiti della copertura assicurativa della polizza, delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Complementari (CC) o Condizioni Particolari (CPA), questi non sono considerati come cose.

B2 Cose e spese speciali

In conseguenza di un danno risarcibile alle cose assicurate e purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

B2.1 **Attrezzi e stampi intercambiabili** che vengono utilizzati sulle macchine assicurate. L'assicurazione non copre le cose suddette:

- durante il deposito
- quando sono in produzione, lavorazione o trattamento.

B2.2 **Beni mobili** (merci e attrezzature/arredamenti), a condizione che siano di proprietà dello stipulante o in sua custodia.
Cose e danni non assicurati:

- cose che si trovano nel processo di produzione, lavorazione o trattamento nonché durante l'uso specifico a cui sono destinate
- contenuto di cisterne, silos e altri contenitori
- deperimento di merci
- piante e animali
- valori pecuniari, ossia denaro, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (quali scorte, in lingotti o come merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle
- oggetti di valore e artistici, gioielli, pellicce e francobolli
- sostanze necessarie per il funzionamento delle macchine e materiale di consumo
- danni riconducibili a un ampliamento di copertura ai sensi della disposizione C3.

B2.3 Spese di sgombero, recupero, spostamento e protezione nonché prestazioni edilizie

B2.4 **Spese di ricostituzione**, ossia le spese per il ripristino di dati elettronici su appositi supporti assicurati, al fine di rimetterli nello stato immediatamente anteriore al sinistro come (elenco esaustivo):

- le spese per il ripristino dei propri dati elettronici e di programmi di realizzazione propria attraverso copie di sicurezza esistenti (back-up). L'assicurazione copre anche le spese necessarie per il ripristino di dati elettronici di terzi che si trovano su apparecchi informatici dello stipulante e che vengono gestiti da quest'ultimo
- Le spese per la nuova introduzione nei sistemi IT di dati propri dello stipulante da documenti fisici, laddove non possano essere ripristinati attraverso delle copie di sicurezza (back-up)
- Le spese per la reinstallazione e la configurazione di sistemi operativi e programmi applicativi dello stipulante, comprese le spese per il riacquisto delle relative licenze, laddove ciò risulti indispensabile.

AXA risarcisce le spese necessarie sostenute nell'arco di un anno a decorrere dal verificarsi del danno.

B3 Interruzione d'esercizio

In conseguenza di un danno risarcibile alle cose assicurate e purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

B3.1 **Spese supplementari** che si rendono necessarie al fine di mantenere l'attività dell'azienda dello stipulante al livello presumibile, in caso di interruzione d'esercizio, totale o parziale.
Si considerano spese supplementari in particolare:

- le spese sostenute per la produzione nella propria azienda o nell'azienda di terzi
- le spese per l'uso di macchine prese in locazione
- le spese per una riparazione più rapida
- le spese per eseguire riprogrammazioni o l'installazione di programmi e dati elettronici disponibili su apparecchiature di sostituzione.

AXA risarcisce le spese supplementari sostenute nell'arco di un anno a decorrere dal verificarsi dell'interruzione. Non sono assicurate le spese per il ripristino di dati elettronici. Non vengono risarcite le spese supplementari riconducibili a:

- circostanze che non sono legate all'interruzione da rapporti di causalità
- danni corporali
- disposizioni di diritto pubblico
- ampliamento degli impianti o innovazioni effettuate successivamente alla data del sinistro
- mancanza di capitale.

In deroga alla disposizione G4.2, la franchigia convenuta viene fatta valere indipendentemente dalla franchigia prevista per la cosa assicurata.
Oppure

B3.2 Perdita di reddito.

B4 **Somme assicurate**

B4.1 Le somme assicurate stabilite nella polizza per le singole cose e per le spese costituiscono la base per il calcolo del premio.

B4.2 La somma assicurata per ogni singola cosa deve corrispondere al valore di risarcimento di un oggetto uguale nuovo di fabbrica o di un oggetto quanto più possibile analogo per quanto riguarda il genere, la costruzione e lo scopo (prezzo d'acquisto dell'oggetto nuovo), comprensivo delle spese di dogana, di trasporto e di montaggio nonché di tutte le altre spese accessorie (assicurazione al valore totale).

B4.2.1 Per la determinazione della somma assicurata non vanno detratti né i ribassi né le altre riduzioni sui prezzi.

B4.2.2 Nel caso di aziende autorizzate a dedurre l'imposta precedente, la somma assicurata viene stabilita senza tener conto dell'IVA.

B4.3 Le somme stipulate per le assicurazioni complementari s'intendono stabilite a primo rischio, salvo pattuizione espressa al valore totale.

B4.4 La somma assicurata non diminuisce qualora vengano effettuati dei risarcimenti. AXA ha però diritto a un premio supplementare proporzionale.

Parte C

Rischi e danni assicurati

C1 Azione violenta di forze esterne

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

C1.1 danneggiamento o distruzione di cose assicurate verificatisi in modo imprevisto e improvviso per effetto dell'azione violenta di forze esterne.

C1.1.1 Sono considerati tali (elenco esaustivo):

- atti violenti commessi da persone appartenenti all'azienda o da estranei
- collisione, urto, ribaltamento, caduta, affondamento
- urto, accidentale ed esterno, dei beni sottoposti a lavorazione o di parti della cosa assicurata
- vento
- corpi estranei penetrati inaspettatamente nella macchina
- danni dovuti a morsicature di animali (ad es. martore).

C1.1.2 L'assicurazione copre inoltre i danni da imbrattamento con bombolette spray e graffiti, qualora il funzionamento della cosa assicurata ne venga compromesso.

C1.2 Non sono assicurati i danni che si verificano:

- senza l'azione violenta di una forza esterna
- in conseguenza del normale funzionamento della cosa assicurata.

Se però, per effetto dell'azione violenta di una forza esterna, tali danni provocano dei danneggiamenti o delle distruzioni improvvise e impreviste delle cose assicurate, i danni conseguenti sono assicurati.

C2 Forze esterne e cause intrinseche

A complemento della disposizione C1.1 e purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

C2.1 danneggiamento o distruzione di cose assicurate verificatisi in modo imprevisto e improvviso per effetto di forze esterne e cause intrinseche.

C2.1.1 Sono considerati tali ad es.:

- manipolazione errata, imperizia, negligenza
- danni dovuti all'effetto dell'energia elettrica (ad es. corto circuito, sovracorrente o sovratensione)
- corpi estranei
- difetti di costruzione, di materiale o di fabbricazione
- sovraccarico, sovraccelerazione
- depressione

- mancanza di acqua, olio, combustibile o simili
- danni dovuti a liquidi, se la causa degli stessi risiede all'interno della cosa assicurata
- guasto agli impianti di misurazione, regolazione o sicurezza
- guasto dell'elettronica.

Si considera guasto dell'elettronica l'inutilizzabilità di parti elettroniche. Le parti elettroniche sono considerate inutilizzabili quando non funzionano più o non funzionano più come dovuto, senza che sia visibile un danneggiamento o una distruzione evidente. L'esistenza del danno è dimostrata, se la funzione è ripristinata con la sostituzione del più piccolo gruppo di elementi elettronici sostituibile.

L'assicurazione non copre il guasto dell'elettronica la cui causa è riconducibile a programmi nocivi, attacchi di hacker e attacchi Denial of Service nonché ad altri cyber-eventi. Denial of Service (DoS; locuzione inglese equivalente a «negazione del servizio» o «blocco del servizio») è l'indisponibilità di un servizio, tra l'altro come conseguenza di un sovraccarico dei sistemi infrastrutturali. Questo blocco del servizio deve essere stato causato da un attacco a un sistema IT.

C3 Ampliamenti della copertura

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre danni e perdite dovuti a:

C3.1 incendio ed eventi naturali

C3.2 acqua

C3.3 furto

C3.4 inaccessibilità.

In caso di inaccessibilità di una cosa assicurata (affondata, sepolta, ecc.), sono assicurate anche le spese necessarie per salvare o dissotterrare la stessa, ove questa non sia né danneggiata né distrutta.

Qualora non sia possibile salvare o dissotterrare la cosa assicurata andata persa o siano necessarie spese sproporzionate rispetto al valore attuale della stessa, AXA rimborsa il valore attuale, al massimo però la somma assicurata convenuta per quest'assicurazione complementare.

Parte D

Esclusioni generali

D1 Esclusioni generali

D1.1 L'assicurazione non copre:

D1.1.1 i danni che sono la conseguenza diretta di:

- influenze continue e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica quali invecchiamento, usura, corrosione o deperimento oppure
- eccessiva accumulazione di ruggine, fango, incrostazione o di altre sedimentazioni.

Se però tali danni provocano dei danneggiamenti o delle distruzioni improvvise e imprevedute delle cose assicurate, i danni consequenziali sono assicurati entro i limiti della copertura stabilita nella polizza.

D1.1.2 i danni di cui deve rispondere, per legge o per contratto, il fabbricante o il venditore.

La presente esclusione non vale per:

- le spese di ripristino ai sensi della disposizione B2.4;
- le spese supplementari e la perdita di reddito di cui alle disposizioni B3.

D1.1.3 l'alterazione o la perdita di dati elettronici dovute a:

- usura dei supporti di dati
- programmi difettosi
- errori nel rilevamento dei dati
- cancellazione di dati elettronici
- variazioni di tensione
- programmi nocivi (malware, quali virus e vermi informatici, cavalli di Troia, ecc.);
- attacchi di hacker

nonché le conseguenti spese supplementari e la perdita di reddito di cui alle disposizioni B3.

D1.1.4 i danni dovuti a traboccamento o fuoriuscita da impianti di accumulazione o impianti idrici artificiali direttamente collegati con gli impianti di accumulazione.

D1.2

In caso di

- atti di guerra
- atti di terrorismo
- violazioni della neutralità
- rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, come pure in caso di
- disgelo del permafrost
- terremoti
- eruzioni vulcaniche
- modifiche della struttura dell'atomo o contaminazione radioattiva.

AXA risarcisce il danno solo a condizione che lo stipulante provi che esso non ha alcun rapporto con tali eventi.

Parte E

Validità territoriale

E1 Al luogo di stazionamento

La copertura assicurativa è valida all'interno delle aree aziendali utilizzate dallo stipulante in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (cose assicurate al luogo di stazionamento).

E2 In circolazione

E2.1 La copertura assicurativa è valida in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle zone di confine (fascia di al massimo 100 km in linea d'aria dal confine). Le cose assicurate in circolazione sono specificate nella polizza.

E2.2 Se viene stipulata una convenzione speciale, per le cose in circolazione che si trovano all'estero per un periodo consecutivo non superiore a sei mesi, ai sensi della disposizione E2.1 la validità territoriale viene estesa a

- gli Stati di UE e AELS
- al mondo intero.

Parte F

Procedura in caso di sinistro

F1 Obblighi in caso di sinistro

- F1.1** Al verificarsi di un evento assicurato, lo stipulante o l'avente diritto deve:
- F1.1.1 avvisare immediatamente AXA
- F1.1.2 fornire tutte le informazioni concernenti le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Se non diversamente convenuto, le indicazioni vanno fornite per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail)
- F1.1.3 autorizzare AXA ad effettuare accertamenti e sostenerla in questo intento
- F1.1.4 trasmettere a proprie spese i dati necessari a giustificazione del suo diritto all'indennizzo e per la determinazione dell'entità delle prestazioni e inoltrare la relativa documentazione
- F1.1.5 provvedere, durante e dopo l'evento, a conservare e salvare le cose assicurate e a limitare il danno, conformandosi alle istruzioni ricevute da AXA
- F1.1.6 in previsione dell'accertamento della causa del sinistro e dell'entità del danno, astenersi dall'apportare modifiche o dall'eliminare le cose danneggiate, a meno che non avvenga allo scopo di limitare il danno o nell'interesse pubblico.
-
- F1.2** Se lo stipulante o l'avente diritto viola con colpa detti obblighi, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.
-
- F1.3** In caso di furto egli deve inoltre:
- avvisare immediatamente la polizia, chiedere un'inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso delle autorità
 - in collaborazione con le autorità istruttorie e AXA, prendere le misure necessarie per individuare gli autori e ritornare in possesso delle cose scomparse
 - avvisare immediatamente AXA se tornano in suo possesso cose rubate o se riceve notizie al loro riguardo.
- Se un oggetto scomparso viene ritrovato dopo che è stato versato l'indennizzo, l'avente diritto può scegliere se:
- conservare l'oggetto, restituendo l'indennizzo percepito, deduzione fatta di un importo per un'eventuale diminuzione di valore oppure
 - mettere l'oggetto a disposizione di AXA e quindi trasferirle la proprietà dello stesso.

F2 Valutazione del danno

- F2.1** L'avente diritto come pure AXA possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio. Il danno può essere valutato dalle parti stesse, mediante un esperto comune oppure mediante procedura peritale. Ognuna delle parti può richiedere l'applicazione della procedura peritale secondo le disposizioni F3.
-
- F2.2** L'avente diritto deve provare a sue spese sia il verificarsi dell'evento che l'entità del danno. La polizza e la somma assicurata non costituiscono una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al verificarsi dell'evento.
-
- F2.3** In caso di assicurazione per conto di terzi, AXA si riserva il diritto di accertare il danno esclusivamente in collaborazione con lo stipulante.
-
- F2.4** AXA non è obbligata a riprendere cose salvate o danneggiate.
-
- F2.5** AXA ha la facoltà di decidere a quali imprese affidare i lavori di riparazione.

F3 Procedura peritale

- F3.1** Per la procedura peritale valgono le seguenti norme:
- F3.1.1 Ognuna delle parti nomina per iscritto un perito. Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i due periti, a loro volta, ne nominano un terzo in qualità di arbitro. Se una delle parti omette di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando ne è stata sollecitata per iscritto, lo stesso sarà nominato, su richiesta dell'altra parte, dal giudice competente. Lo stesso giudice nomina anche l'arbitro se i due periti non riescono ad accordarsi sulla sua scelta.
- F3.1.2 Le persone prive della competenza necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti possono essere ruscate quali periti. Se il motivo della ruscita è contestato, la decisione spetterà al giudice competente, il quale, se l'opposizione viene accolta, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro.
- F3.1.3 I periti accertano le cause, le circostanze particolari e l'entità del danno e determinano il valore di risarcimento e quello attuale che la cosa danneggiata aveva immediatamente prima del sinistro. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti delle due perizie.
- F3.1.4 Gli accertamenti effettuati dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che una delle parti non provi che gli stessi si discostano in modo considerevole dalla reale situazione.
- F3.1.5 Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito. Ciascuna delle parti si assume inoltre la metà dei costi per l'arbitro.

Parte G

Indennizzo

G1 Prestazioni di AXA

G1.1 La somma stabilita nella polizza per le cose e le spese assicurate rappresenta il limite massimo dell'indennizzo per ogni singolo sinistro.

G1.2 AXA risarcisce:

G1.2.1 in caso di danno parziale, le spese di riparazione della cosa danneggiata, in base alle relative fatture, per rimetterla nello stato in cui si trovava immediatamente prima del sinistro, incluse le spese doganali, di trasporto, di smontaggio e di montaggio, nonché tutte le altre spese accessorie;

Da tali spese viene detratto un importo equivalente all'incremento di valore risultante dalla riparazione, per es. in seguito ad un aumento del valore attuale, dal risparmio sulle spese di revisione e di manutenzione (pezzi di ricambio e manodopera) o in seguito ad un prolungamento della durata di vita tecnica di una cosa.

G1.2.2 in caso di danno totale, il valore attuale che la cosa assicurata aveva immediatamente prima del sinistro;

G1.2.3 le spese sostenute nell'ambito delle assicurazioni complementari convenute nella polizza;

G1.2.4 le spese per riparazioni provvisorie, se eseguite con il consenso di AXA.

G1.3 Le prestazioni nell'ambito delle presenti condizioni per:

- cucchiaini, elevatori a tazza, pale, benne prensili
- pneumatici, cingoli, rulli
- nastri trasportatori, catene, cinghie, funi metalliche per gru
- rivestimenti di ogni genere

vengono corrisposte solo se il danneggiamento, la distruzione o la perdita sono conseguenti a un danno risarcibile subito da una delle altre parti della cosa assicurata.

G1.4 Qualora un oggetto scomparso non venga ritrovato entro quattro settimane, si applicano le disposizioni che regolano il danno totale.

G1.5 Non costituiscono oggetto del risarcimento:

G1.5.1 le spese per modifiche, migliorie, revisioni o lavori di manutenzione eseguiti in occasione della riparazione della cosa assicurata;

G1.5.2 un'eventuale diminuzione di valore conseguente alla riparazione;

G1.5.3 un eventuale valore di dati elettronici.

G1.6 Il valore di eventuali residui viene dedotto dall'indennizzo.

G1.7 AXA si riserva il diritto di fornire l'indennizzo sotto forma di indennità in natura.

G2 Indennizzo al valore a nuovo durante i primi due anni

G2.1 In caso di danni nei primi due anni dalla prima messa in esercizio dell'intera cosa assicurata vale quanto segue:

G2.1.1 In deroga alle disposizioni G1.2.1 e G1.2.2, AXA rimborsa anche i costi oltre il valore attuale necessari per la riparazione fino al massimo al valore di risarcimento.

G2.1.2 Si rinuncia alla deduzione di un plusvalore ai sensi della disposizione G1.2.1.

G2.1.3 Sono fatti salvi gli ammortamenti convenuti nella polizza.

G3 Sottoassicurazione

G3.1 Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento al momento dell'evento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento.

G3.2 Per i danni che ammontano a meno del 10 per cento della somma assicurata convenuta (ma al massimo a CHF 20 000) non viene tenuto conto di una eventuale sottoassicurazione.

G3.3 Qualora l'ammontare del danno superi il 10 per cento della somma assicurata convenuta o sia superiore a CHF 20 000, si applica per i casi di sottoassicurazione ai sensi della disposizione G3.1 la regola proporzionale alla parte del danno che supera detto importo.

G3.4 Nell'assicurazione a primo rischio, il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma convenuta, senza tener conto di una eventuale sottoassicurazione.

G4 Franchigia

G4.1 L'ammontare della franchigia convenuta viene

- detratto dall'indennizzo calcolato oppure
 - dall'ammontare del danno, nel caso di somme assicurate a primo rischio
-

G4.2 Se più cose o spese vengono colpite dal medesimo evento, la franchigia viene applicata una sola volta, salvo pattuizione diversa. In caso di franchigie diverse, sarà preso in considerazione l'importo più elevato.

G5 Pagamento dell'indennizzo

- G5.1** L'indennizzo è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui AXA dispone di tutti i dati necessari per determinare la prestazione assicurativa. Dopo quattro settimane dalla data del sinistro si può chiedere, a titolo di acconto, un primo versamento pari all'importo stabilito in base alle risultanze della valutazione del danno in quel momento.
-
- G5.2** L'obbligo di pagamento di AXA è differito per tutto il tempo in cui l'indennità non può essere fissata o erogata a causa di comportamento colposo dello stipulante o dell'avente diritto.
-
- G5.3** In particolare, l'indennizzo non è esigibile fintanto che non è chiaro chi è il legittimo beneficiario della prestazione assicurativa;
- G5.3.1
- G5.3.2 la polizia o le autorità istruttorie svolgono delle indagini in relazione all'evento o non è ancora concluso il procedimento penale a carico dello stipulante o dell'avente diritto.

G6 Prescrizione e perenzione

- G6.1** Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione.
-
- G6.2** Se AXA rifiuta la richiesta di indennizzo, l'avente diritto deve farla valere in via giudiziaria nei cinque anni susseguenti l'evento; in caso contrario, perde tutti i suoi diritti (perenzione).

Parte H

Disposizioni varie

H1 Inizio e scadenza del contratto

H1.1 Il contratto decorre dalla data indicata nella polizza, al più presto però:

- quando le cose fornite pronte per entrare in esercizio sono state prese in consegna sul luogo di assicurazione esenti da difetti
- quando le cose fornite non ancora pronte per entrare in esercizio sono state accettate al luogo di assicurazione esenti da difetti, successivamente a una prova di funzionamento eseguita al termine dei lavori di montaggio.

H1.2 Il contratto è valido per la durata indicata nella polizza. Alla data di scadenza il contratto si rinnova di volta in volta per un ulteriore anno.

H2 Disdetta del contratto

H2.1 Disdetta ordinaria

H2.1.1 Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), fino a tre mesi prima della scadenza. Se la durata del contratto supera i tre anni, le parti possono disdirlo, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo.

H2.2 Disdetta in caso di sinistro

H2.2.1 Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

H2.2.2 da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta.

H2.2.3 da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 30 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

H3 Obblighi di diligenza

H3.1 Le istruzioni del fabbricante sulla manutenzione, la cura e il funzionamento delle cose assicurate devono essere rispettate.

H3.2 Lo stipulante e gli aventi diritto devono prendere le misure necessarie affinché, al verificarsi di un sinistro, le licenze, i programmi e i dati siano nuovamente disponibili per l'utilizzo consueto nel più breve tempo possibile. Le copie di sicurezza dei dati, i programmi e le licenze devono essere conservati in modo tale da non poter essere danneggiati o distrutti insieme agli originali, né scomparire. Con cadenza almeno settimanale deve essere allestita una copia di sicurezza dei dati e dei programmi di realizzazione propria (back-up). Questo obbligo non trova applicazione per i sistemi operativi e gli altri programmi. Almeno una copia di sicurezza dei dati settimanale deve essere custodita separatamente dalla rete dello stipulante.

H3.3 Se, dopo un sinistro, l'uso della cosa assicurata non risulta conforme alle regole generalmente riconosciute della tecnica, la cosa dovrà essere utilizzata solo quando la stessa sia stata ripristinata definitivamente e ne sia garantito il normale funzionamento.

H3.4 I difetti e le deficienze di cui lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'azienda è o dovrebbe essere a conoscenza e che potrebbero provocare un sinistro devono essere eliminati, a proprie spese, il più presto possibile.

H3.5 Se lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'azienda viola in modo colposo gli obblighi di diligenza, le prescrizioni di sicurezza o altri obblighi oppure le regole della tecnica generalmente riconosciute al momento del danno, in caso di sinistro AXA può ridurre l'indennizzo proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

H4 Aggravamento e diminuzione del rischio

H4.1 Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio deve essere notificato immediatamente e per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail) ad AXA. In caso di omissione colposa della notifica, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'influenza avuta da una tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

H4.2 In caso di aggravamento del rischio AXA può applicare il relativo aumento di premio per la rimanente durata del contratto, far dipendere la continuazione dello stesso dall'inclusione di ulteriori condizioni oppure disdirlo. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante se le parti non riescono a mettersi d'accordo in merito al maggior premio.

H4.2.1 Il termine di disdetta è di 14 giorni a contare dalla data del ricevimento della notifica. Il contratto si estingue dopo quattro settimane da quando la controparte ha ricevuto la disdetta.

H4.2.2 AXA ha la facoltà di chiedere il pagamento di un supplemento di premio a decorrere dal momento in cui è intervenuto l'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

H4.3 In caso di sensibile riduzione del rischio, lo stipulante è autorizzato a disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane oppure a chiedere una riduzione del premio. La riduzione del premio ha effetto dal momento in cui la comunicazione perviene ad AXA. Qualora AXA si rifiuti di concedere una riduzione o lo stipulante non sia d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), entro quattro settimane dalla ricezione della presa di posizione di AXA. Il termine di preavviso è di quattro settimane.

H5 Premi

Il primo premio viene a scadenza alla data indicata nell'avviso di premio, mentre i premi successivi scadono il primo giorno di ogni anno di assicurazione. Se è stato convenuto il pagamento a rate, le frazioni di premio che vengono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. Il premio per il periodo di assicurazione in corso è però dovuto in tutta la sua totalità qualora AXA abbia corrisposto le prestazioni a seguito della cessazione del rischio.

H6 Cambiamento di proprietario

H6.1 Diritti e doveri

Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto stesso passano al nuovo proprietario.

H6.2 Rifiuto

Il nuovo proprietario può rifiutare, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), il trasferimento del contratto d'assicurazione al più tardi entro 30 giorni dal passaggio di proprietà. In questo caso, il contratto si estingue con effetto retroattivo al momento del cambiamento di proprietà.

H6.3 Disdetta

Se il nuovo proprietario viene a conoscenza dell'esistenza del contratto d'assicurazione soltanto dopo il passaggio di proprietà, egli ha comunque facoltà di disdire il contratto – segnatamente entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, ma al più tardi 30 giorni dal momento in cui giunge a scadenza il premio annuo o la frazione di premio dopo il cambiamento di proprietà. Il contratto si estingue nel momento in cui AXA riceve la disdetta.

AXA può disdire il contratto per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail) entro 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza del cambiamento di proprietario. Il contratto si estingue 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte del nuovo proprietario.

H7 Assicurazione multipla

H7.1 Obbligo di notifica

Se per le stesse cose assicurate sono in corso o vengono stipulati ulteriori contratti di assicurazione contro gli stessi rischi e per la stessa durata, deve esserne data comunicazione immediata ad AXA.

H7.2 Disdetta

AXA può disdire l'assicurazione entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione circa l'assicurazione multipla. Il contratto si estingue dopo quattro settimane da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

Se si è assicurato per sbaglio più volte, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto stipulato successivamente. Questo deve avvenire entro quattro settimane dopo la scoperta dell'assicurazione multipla. La disdetta deve essere inviata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

H8 Comunicazione con AXA

Tutte le notifiche e le comunicazioni dello stipulante o dell'avente diritto devono essere indirizzate alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente. Le disdette ed altre dichiarazioni vincolate a un termine devono pervenire alla controparte prima della scadenza dello stesso.

H9 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante o l'impresa inclusa nella polizza ha la propria sede o è ubicata nel Liechtenstein e soggiace pertanto al diritto di questo paese, vale quanto segue: nella misura in cui la polizza o le condizioni del contratto rinviano alla legislazione svizzera si sottintende anche la relativa legislazione del Liechtenstein.

H10 Diritto applicabile e foro competente

H10.1 Per il presente contratto di assicurazione si applica esclusivamente il diritto svizzero e quello del Liechtenstein, in particolare la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

H10.2 In caso di controversie derivanti dal presente contratto di assicurazione sono esclusivamente competenti i tribunali ordinari svizzeri e del Liechtenstein.

H11 Sanzioni

L'obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'obbligo di erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro – in modo semplice e rapido – online all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
[myAXA.ch](https://www.myaxa.ch) (portale clienti)